



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

[Http://WWW.COMUNE.MELPIGNANO.LE.IT](http://WWW.COMUNE.MELPIGNANO.LE.IT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Prot. n. _____ del _____)

N. 30 DEL 20.09.2005

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE. DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilacinque, addì venti del mese di Settembre, alle ore 18,00, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, di prima convocazione.

COGNOME E NOME	P.	A.	COGNOME E NOME	P.	A.
BLASI SERGIO	X		ACCOGLI ANTONIO	X	
STOMEIO IVAN	X		PALMA ANTONIO	X	
SCHIRINZI MARIA CRISTINA	X		SICURO LUIGI		X
DETA DOMENICO		X	MONTINARO LUIGI	X	
PORTALURI LUIGI	X		GAETANI ANTONIO	X	
PALMA FRANCESCO	X		COLUCCIO GIULIANA	X	
ZULLINO SALVATORE	X		=====		

Con la partecipazione del Segretario comunale Dott. Davide CUNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Sergio BLASI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA di cui all'art.49, 1° c., del T.U. 267 del 18.8.2000, esprime parere: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
.....	f.to geom. GAETANI
.....	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE di cui all'art.49, 1° c., del T.U. 267 del 18.8.2000, esprime parere: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
.....	f.to GAETANI
.....	

Il Sindaco Presidente introduce il presente punto all'o.d.g.

Fa presente che i costi del servizio in oggetto sono oramai fermi da anni. Si è ritenuto quindi opportuno regolamentare in toto il servizio.

Interviene il cons. Portaluri il quale illustra in particolare il regolamento di cui si chiede l'approvazione e che è già stato oggetto di esame da parte della Commissione comunale per lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente.

La cons. Coluccio chiede che nelle prossime riunioni in cui si tratta di regolamenti si dia più tempo ai consiglieri per l'esame. Ciò è necessario per permettere un esame più attento di atti importanti come i Regolamenti dell'Ente.

Il cons. Montinaro dichiara di essere favorevole, anche se con riserva, dal momento che, ad esempio, all'art.2 del Regolamento è prevista la richiesta di loculo con l'indicazione del numero prescelto e, quindi, in tal modo si crea una situazione di spazi inutilizzati. Esprime perplessità sulle somme previste che non sono poi proprio popolari.

Il Sindaco ribadisce che si tratta di un regolamento nuovo che disciplina ex novo il servizio. Fa presente peraltro che, se si tiene conto dei servizi offerti (apposizione lapide, ecc.), i costi proposti sono assolutamente accettabili. Con riferimento alla richiesta della cons. Coluccio afferma che nelle prossime occasioni si terrà conto dei rilievi sollevati.

Fa presente inoltre che il problema dell'eventuale salto di numerazione, evidenziato dal cons. Montinaro non provocherà alcun impatto visivo dal momento che le lapidi già esistono e pertanto non esistono spazi vuoti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'A.C. ha realizzato i nuovi loculi cimiteriali e che si rende, pertanto, necessario regolamentare in maniera nuova le concessioni dei servizi cimiteriali;

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari nn. 18/69, 62/96, 23/99 e 60/2000, con le quali era stato approvato il precedente regolamento cimiteriale e successivamente più volte modificato;

Visto il nuovo Regolamento allegato;

Preso atto che nel nuovo Regolamento sono riportate le seguenti novità sostanziali:

- Le concessioni possono avvenire fino a 99 anni;
- I loculi e i colombari sono completi di tutto, comprese le lapidi in marmo eseguite a cura del Comune e, pertanto, i prezzi sono comprensivi anche di questi materiali, con esclusione delle foto e delle epigrafi che saranno di volta in volta eseguite con spese a carico dei richiedenti.

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 1 (Coluccio),

d e l i b e r a

- 1) Di approvare l'allegato regolamento per le concessioni cimiteriali che si compone di n. 26 articoli;

- 2) DEMANDARE al Responsabile del Settore interessato l'adozione degli atti conseguenti.--



REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

- **Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 20 Settembre 2005**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR n. 285 del 10.9.90: Regolamento Polizia Mortuaria;
- T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Art. 1
USO DEI LOCULI E COLOMBARI

L'uso dei loculi e colombari, salvo i casi di cui al successivo art. 19, è concesso per periodi di anni 10, 30 e 99 e, temporaneamente, per 1 anno o frazione di anno, secondo le tariffe vigenti.

L'uso è concesso, oltre che nei casi di cui all'art. 50 del DPR n. 285 del 10.9.90, anche per:

- le salme di persone nate a Melpignano o che ne abbiano avuto residenza stabile in vita;
- le salme del coniuge e dei figli di cittadini residenti.

Art. 2
MODALITA' DI CONCESSIONE

Tutti i loculi e colombari sono numerati.

Per ottenere la concessione del loculo o del colombario l'interessato deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, su competente carta da bollo, e provvedere al pagamento della tariffa prevista nella tabella allegata al presente Regolamento.

Nella istanza deve essere indicato il numero del loculo o colombario richiesto.

Tutte le spese del relativo contratto sono a carico del Concessionario.

L'Ufficio Tecnico Comunale, verificata la disponibilità dei loculi o colombari richiesti, provvede alla concessione secondo la richiesta presentata, compatibilmente con le motivate necessità del Comune.

L'A.C. si riserva la disponibilità degli ultimi 30 loculi, che saranno concessi solo in caso di decesso.

Art. 3
DISPOSIZIONI PER LE SEPOLTURE

Non appena introdotto il feretro, il loculo deve essere chiuso a mattoni e calce.

Sulla parete esterna deve essere altresì apposta a cura dell'Amministrazione comunale, entro due mesi dalla fatta concessione, una lapide in marmo, se non esistente, secondo criteri di omogeneità di materiali e colore.

Le epigrafi devono avere, per tutti i loculi e colombari, gli stessi caratteri grafici.

Le spese di prima tumulazione, compreso lastra in marmo e di personale, sono a carico del Comune.

Le spese per le foto e per le epigrafi sono a carico del Concessionario, compreso il loro eventuale restauro successivo.

Ove il Concessionario (o suoi eredi) non dovesse compiere le operazioni suddette nel termine fissato dall'Autorità comunale, queste saranno fatte eseguire dal Comune a spese degli interessati.

L'esazione relativa verrà eseguita nei modi di legge.

La spesa di personale per prima tumulazione in edicola funeraria privata è a carico del Comune.

Art. 4
CONTENUTO DEI LOCULI

In ogni loculo può essere collocata una sola salma, come richiesto dal concessionario.

E' fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

Nel loculo possono essere collocati anche i resti di salma di altri defunti, se parenti, fino ad un massimo di due, mediante cassette di zinco separate.

Le cassette di zinco devono essere idonee e recare all'esterno una targhetta identificativa dei resti mortali.

Art. 5
DIRITTO D'USO DEL LOCULO O COLOMBARIO

Il diritto d'uso del loculo o colombario è circoscritto alla persona titolare della concessione o suo erede e, pertanto, non può essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Art. 6
**MANUTENZIONE DEI LOCULI, EDICOLE,
SARCOFAGI, MONUMENTI, LOTTI TERRENO**

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Dirigente responsabile stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie; trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

Art. 7
INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E
MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o più famiglie, possono essere accordate anche nei confronti di confraternite senza scopo di lucro.

In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite del Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate .

Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

Art. 8
DIRITTO DI SEPOLCRO

La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita soltanto, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, (genitori, avi paterni e materni), del coniuge o convivente, dei figli, dei suoceri, dei generi, delle nuore, dei nipoti, intendendosi per nipoti i figli dei figli.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

La tumulazione è altresì estesa agli zii, alle zie ed ai collaterali fino al III° grado, sempre che sia dimostrato che gli stessi, all'atto del decesso, convivevano con la famiglia del concessionario e previo consenso scritto dagli eventuali comproprietari della tomba o edicola o monumento di famiglia.

Il diritto di sepolcro attiene a cosa fuori commercio e perciò non è cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il IV° grado.

Il diritto su detto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

In mancanza di tale notifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune secondo criteri di discendenza diretta e di anzianità.

I concessionari di edicole, loculi, sarcofagi, monumenti ecc. potranno apporvi lapidi, croci, previa approvazione del relativo progetto da parte dell'U.T.C.;

Nei colombari non potranno collocarsi che lapidi in marmo della forma, dimensione e colore similari all'esistente.

Si dovrà curare che non si sia recato incomodo ai passaggi e alle scale avanti i colombari stessi con oggetti sporgenti dai medesimi.

Art. 9
CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

Art. 10
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

La rinuncia ad una concessione di sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, o dei resti mortali, in altro Comune.

Art. 11
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Dirigente responsabile per:

- Mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della tomba entro tre anni dall'atto di concessione dell'area;
- Ripetuta inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

Art. 12
REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per motivate esigenze d'ordine generale.

In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune.

Art. 13
RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

In caso di rinuncia o decadenza dalla concessione, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 14
CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA

Allo scadere del periodo di concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

Art. 15
RINNOVO DELLA CONCESSIONE

E' in facoltà dell'A. C. di procedere al rinnovo della concessione sino ad un massimo di anni 99, previo pagamento della tassa riportata nella tabella allegata.

Art. 16
TRASFERIMENTO DEL FERETRO

Per le concessioni trentennali, nel caso che il feretro, prima della scadenza della concessione, venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune senza alcun indennizzo per il concessionario.

Per le concessioni novantanovenali, il loculo o il colombario rimane a disposizione del concessionario fino alla scadenza della concessione.

Art. 17
ESAME DELLE EPIGRAFI

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

Art. 18
ORNAMENTI DELLE LAPIDI

Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide. In particolare, le fotografie dovranno collocarsi in alto ed al di sopra delle epigrafi, mentre il portafiori dovrà collocarsi a destra in basso e le lampade votive in basso a sinistra.

Art. 19
SEPOLTURE TEMPORANEE

Nei loculi possono essere depositate temporaneamente, previo pagamento della tassa prevista in tabella, le salme destinate ad essere tumulate in tombe o cappelle ancora da costruire, qualora gli interessati abbiano già presentato o presentino domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione.

Nei loculi verranno altresì depositate temporaneamente, previo pagamento della tassa prevista in tabella, le salme destinate ad essere trasportate fuori dal Comune qualora il trasporto debba essere differito per qualsiasi ragione.

In tali casi non è obbligatoria l'applicazione della lapide di marmo.

Art. 20
CONCESSIONE DEI COLOMBARI

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune, vengono concessi appositi colombari costruiti dal Comune.

Art. 21
MODALITA' DI CONCESSIONE DEI COLOMBARI

La concessione dei colombari è fatta alle stesse condizioni generali previste per la concessione dei loculi (lastre di marmo, colore delle stesse, epigrafi, ecc.) e verso il pagamento della tassa prevista nella tabella allegata al presente Regolamento.

Gli stessi possono essere concessi in maniera temporanea per un anno o frazione di anno e secondo le tariffe vigenti.

Art. 22 CONTENUTO DEI COLOMBARI

In ogni colombario possono essere collocati più resti di salma .

Tali resti devono essere chiusi in una cassetta di zinco all'uopo riconosciuta idonea e recante all'esterno una targhetta identificativa dei resti tumulati.

Art. 23 TARIFFE

LOCULI

Anni 99

-- 1[^]-2[^]-3[^] **fila: € 3.000,00** - La somma può essere versata anche a rate.

(1° rata: € 1000,00 alla firma del contratto – 2[^] rata € 1.000,00 entro un anno dal contratto – 3[^] rata € 1.000,00 entro due anni dal contratto)

-- 4[^] **fila : € 2.300,00** - La somma può essere versata anche a rate

(1° rata: € 1.000,00 alla firma del contratto – 2[^] rata € 650,00 entro un anno dal contratto – 3[^] rata € 650,00 entro due anni dal contratto)

Anni 30

-- 1[^]-2[^]-3[^] **fila : € 800,00** - (unica soluzione alla firma del contratto)

-- 4[^] **fila : € 650,00** - (unica soluzione alla firma del contratto)

Anni 10

-- 1[^]-2[^]-3[^] **fila : € 450,00** - (unica soluzione alla firma del contratto)

-- 4[^] **fila : € 350,00** - (unica soluzione alla firma del contratto)

Anni 1

-- 1[^]-2[^]-3[^]-4[^] **fila : € 100,00** anche per frazioni di anno (senza l'apposizione di lapide).

- La concessione per anni 1, 10 e 30 può essere effettuata solo per deceduti.

- La concessione per 99 anni può essere effettuata anche in vita; in questo caso la decorrenza sarà dalla data di stipula del contratto;

- Il costo per tutte le iscrizioni, foto e date sulle lapidi sono a carico del concessionario o suo discendente.

- In caso di concessione in essere nei vecchi loculi si può richiedere la prosecuzione della stessa per prolungare la scadenza a 99 anni; in questo caso si applicano le stesse tariffe dei nuovi loculi detraendo una somma forfettaria come segue:

- € 500,00 in caso di nuova concessione per anni 99 (dalla data del nuovo contratto)

- € 200,00 in caso di nuova concessione per anni 30 (dalla data del nuovo contratto)

- Per la 1[^] e 2[^] fila dei vecchi loculi si applicano le tariffe della 1[^]-2[^] e 3[^] fila dei nuovi loculi;

- per la 3[^] e 4[^] fila, si applicano le tariffe della 4[^] fila di nuovi loculi;

- Le Spese di prima tumulazione sono a carico del Comune di Melpignano;

- Le spese per estumulazione, esumazione e ritumulazione di salma sono a carico del richiedente e sono determinate in € 100,00 per la estumulazione, e € 150,00 per la ritumulazione, oltre le eventuali spese per cassette di zinco, ecc..

COLOMBARI

Anni 99

-- 1[^]- 2[^]- 3[^]- 4[^] fila : € 900,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica soluzione alla firma del contratto

-- dalla 5[^] fila in poi : € 750,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica soluzione alla firma del contratto

Anni 30

-- 1[^]-2[^]-3[^]-4[^] fila : € 450,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica soluzione alla firma del contratto

-- dalla 5[^] fila in poi : € 350,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica soluzione alla firma del contratto

Anni 10

-- 1[^]-2[^]-3[^]-4[^] fila : € 300,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica soluzione alla firma del contratto

-- dalla 5[^] fila in poi : € 250,00 (compresa lapide e portafiori), con pagamento in unica soluzione alla firma del contratto

Anni 1

-- tutte le file : € 80,00 anche per frazioni di anno (senza l'apposizione di lapide).

- In caso di concessione in essere si può richiedere la prosecuzione della stessa prima o alla scadenza per prolungare la scadenza a 99 anni. In questo caso si applicano le stesse tariffe dei nuovi da cui si decurta la somma forfettaria come segue:

- € 220,00 (per vecchia concessione e per lapide) per anni 99

- € 150,00 (per vecchia concessione e per lapide) per anni 30

- Il costo per tutte le iscrizioni, foto e date, sulle lapidi sono a carico del concessionario o discendente.

In caso di mancato rinnovo e/o proroga di concessione di loculi e colombari, alla scadenza, i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comunale.

SUOLO PER EDICOLE FUNERARIE PRIVATE

Il costo viene fissato in € 300,00 per ogni metro quadrato.

In caso di rinnovo di concessione del suolo per edicole funerarie private, il costo dello stesso viene ridotto al 50%.

Art. 24
SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme contenute nel presente regolamento sono accertate e punite ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 25
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Mortuaria e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Art. 26
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.